



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
Largo G. Giardino, 4 – 21052 Busto Arsizio (VA)

Ufficio del Procuratore della Repubblica
Tel. 0331 621.657 (esterno) – Tel. 0331 650.444
PEO: giuseppe.damico@giustizia.it; PEC: prot.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it

Ufficio del Dirigente Amministrativo
Tel. 0331 650.372
PEO: mirella.polillo@giustizia.it – PEC: dirigente.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it

Prot. n. 1889/2020

Busto Arsizio, 28 settembre 2020.

DECORRENZA DAL 01 OTTOBRE 2020 - SCADENZA AL 31 DICEMBRE 2020

OGGETTO: Provvedimento che regola il funzionamento dell'Ufficio – dal 01 ottobre al 31 dicembre 2020.

SI PUBBLICHI SUL SITO DELLA PROCURA.

Ai Sostituti Procuratori
Ai Vice Procuratori Onorari
Al Dirigente Amministrativo
Ai Direttori Amministrativi
A tutto il Personale Amministrativo e di Polizia giudiziaria - Sede
Alla R.S.U. - Sede
Al Presidente del Tribunale di Busto Arsizio
Al Presidente della Sezione Penale – Tribunale di Busto Arsizio
Al Coordinatore della Sezione G.I.P. – Busto Arsizio

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio
Al Presidente della Camera Penale di Busto Arsizio

Al Presidente della Corte d'Appello di Milano

Al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano
All'Autorità Sanitaria Regionale, per il tramite del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia

Al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Milano
Al Consiglio Superiore della Magistratura settima-emergenzacovid@cosmag.it

Al Prefetto di Varese

Al Prefetto di Milano

Al Questore di Varese

Al Questore di Milano

Al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri – Varese

Al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri - Milano

Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza – Varese

Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza – Milano

A tutti i Comandi di Polizia Giudiziaria del Circondario di Busto Arsizio

All'Agente Aliquota Ambiente e Tutela della Salute sui luoghi di lavoro – SEDE
(Comandante: U.P.G. Tecnico della Prevenzione Enrico GIAVARINI e Agente Scelto
Michele PAOLELLA – Polizia Locale di Fagnano Olona)

All'Agente Roberto PELIZZARI (Polizia Locale del Comune di Busto Arsizio)

Al Sovr. di Polizia Locale Pietro Giuseppe CONSOLI (Polizia Locale di Milano)

All'Agente di Polizia Locale Angelo MARCHETTI (Polizia Locale di Origgio)

All'Assistente di Polizia Penitenziaria Giusy MARAVENTANO (Casa Circondariale di Busto Arsizio)

Al Direttore Generale A.T.S. INSUBRIA

Al Comandante della Polizia Locale di Fagnano Olona

Al Comandante della Polizia Locale di Milano

Al Direttore della Casa Circondariale di Busto Arsizio

Al Comandante della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale
di Busto Arsizio

Il Procuratore della Repubblica facente funzioni

Il Dirigente Vicario



Richiamate le norme indicate nei precedenti provvedimenti

Rilevato che

1. Stante il perdurare della pandemia da COVID-19, sono stati emanati i seguenti principali provvedimenti:
 - 1.1. Delibere del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e del 29.07.2020 con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato (fino al 31.07.2020) e prorogato (fino al 15.10.2020) lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 - 1.2. Dichiarazione del 11.03.2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come "pandemia", in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
 - 1.3. Decreto Legge del 30.07.2020 n.83, che ha prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza e le misure di contenimento dell'epidemia di cui al Decreto Legge n. 19 del 25.03.2020, convertito, con modificazioni, nella Legge del 22.05.2020 n. 35, ed al Decreto Legge del 16.05.2020 n.33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14.07.2020 n. 74;
 - 1.4. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.08.2020, le cui disposizioni sono rimaste efficaci fino al 07.09.2020, con il relativo allegato n. 9, che richiama – per gli Uffici aperti al pubblico – le indicazioni sanitarie più volte ribadite;
 - 1.5. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07.09.2020, che ha prorogato sino al 07 ottobre 2020 le misure di cui al citato DPCM del 07.08.2020, e che ha confermato, sino allo stesso 07 ottobre, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute del 12.08.2020 e del 16.08.2020;
 - 1.6. Decreto Legge del 07.03.2020 n. 18, convertito, con modificazioni, nella Legge 24.04.2020, il cui articolo 87 statuisce, al comma 1: *“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza¹; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della L. n.81/22-5-2017”*;
 - 1.7. Decreto Legge 19.05.2020 n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge del 17.07.2020 n. 77, il cui articolo 90, comma 1, statuisce: *“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o*

¹ Efficacia cessata dal 15.09.2020 come disposto dall'articolo 263 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella Legge del 17 luglio 2020 n. 77.



cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81 e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa"; disposizione, questa, valida anche per i lavoratori del settore pubblico; ed il cui articolo 263 statuisce: "[1] Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici all'esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31.12.2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale; introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza; applicando il lavoro agile con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la Pubblica Amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15.09.2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, cessa di avere effetto";

- 1.8. Direttiva del 04.05.2020 n. 3 e circolare del 24.07.2020 n. 3 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, che ha recepito il Protocollo quadro "Rientro in sicurezza", sottoscritto il 24-7-2020 dal Ministro della Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali;
- 1.9. Direttiva del 30-7-2020 dei Direttori Generali del personale dei Dipartimenti del Ministero della Giustizia ed del Direttore Generale degli Archivi Notarili, in tema di lavoro agile;
- 1.10. Circolare prot. n.140440/4-9-2020 del Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi;
- 1.11. Ordinanza del 10 settembre 2020 n. 604 del Presidente della Regione Lombardia;
- 1.12. Accordo sull'attuazione del lavoro agile presso l'Amministrazione Giudiziaria ai sensi della normativa eccezionale di contrasto alla pandemia Covid-19, sottoscritto dal Mi-



nistero della Giustizia e dalle Organizzazioni Sindacali in data 01.07.2020, ed allegata informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile (rintracciabile sul sito Inail);

Ritenuto che, a causa del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, occorre prorogare le prescrizioni sanitarie indicate nel Protocollo quadro "Rientro in Sicurezza", allegato alla circolare del 24.07.2020 n. 3 del Ministro per la Pubblica Amministrazione; le misure organizzative idonee a prevenire o contenere il rischio di infezione da Coronavirus negli ambienti di lavoro di cui all'allegato n. 3 della direttiva del 30 luglio 2020 n. 1510/2020 di prot., a firma congiunta del Procuratore Aggiunto, quale vicario del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Amministrativo, e del Dirigente Amministrativo; le misure contenute nella scheda "Uffici aperti al pubblico" dell'allegato n. 1 dell'ordinanza del 10.09.2020 n. 604 del Presidente della Regione Lombardia; i limiti fissati all'attività dell'Ufficio con i punti nn. 7), 8), 10) e 11) della citata direttiva del 30.07.2020 n. 1510/2020 di prot.; nonché le direttive impartite al personale di Polizia Giudiziaria del circondario, con i punti nn. 12), 13) e 14) della medesima direttiva del 30 luglio 2020 n. 1510/2020 di prot.;

Ritenuto che, per smaltire le lunghe file degli utenti che si creano fuori dal Palazzo, l'attuale orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Casellario Giudiziale deve essere ampliato nel modo seguente. Giorni e ora di apertura al pubblico: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12.00;

Rilevato, infine, che deve essere mantenuta, per il personale amministrativo, ove possibile, sia la flessibilità dell'orario di ingresso sia l'accesso al lavoro agile, come meglio specificato nel dispositivo;

Per tali motivi dispongono che

- 1) Restano ferme, sino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni: a) le prescrizioni sanitarie indicate nel protocollo quadro "Rientro in sicurezza", allegato alla circolare del 24 luglio 2020 n. 3 del Ministro per la Pubblica Amministrazione; b) le misure organizzative idonee a prevenire o contenere il rischio di infezione da Coronavirus negli ambienti di lavoro contenute nell'allegato n. 3 della direttiva del Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio e del Dirigente amministrativo del 30 luglio 2020 n. 1510/2020 di prot.; c) le misure contenute nella scheda "Uffici aperti al pubblico" dell'allegato n. 1 dell'ordinanza del 10.09.2020 n. 604 del Presidente della Regione Lombardia; d) i limiti fissati all'attività dell'Ufficio nei punti nn. 7), 8), 10) e 11) della direttiva del Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio e del Dirigente amministrativo del 30 luglio 2020 n. 1510/2020 di prot.; e) le direttive impartite al personale dei Comandi della Polizia Giudiziaria del circondario nei punti nn. 12), 13) e 14) della citata direttiva del 30.07.2020 n. 1510/2020 di prot.;
- 2) Sono in vigore, sino al 31 dicembre 2020, i seguenti orari di apertura al pubblico: a) **per l'Ufficio Ricezione Atti**: lunedì, mercoledì (per ricevimento Avvocati, previo appuntamento), giovedì e venerdì **dalle ore 10.00 alle ore 12.00**; b) **per l'Ufficio Casellario**: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, **dalle ore 09.00 alle ore 12.00**.
- 3) Il personale amministrativo, con figli minori di quattordici anni, che abbia particolari esigenze legate all'accompagnamento dei figli a scuola, può avanzare eventuali richieste di variazione degli orari di ingresso e di uscita in ufficio, al Dirigente Amministrativo o, in sua assenza, ai Direttori Amministrativi, che vaglieranno le eventuali richieste.



- 4) Sino al 31 dicembre 2020, ovvero sino a quando resterà in vigore la normativa eccezionale di contrasto alla pandemia da COVID- 19, il 50% del personale amministrativo impiegato in attività delocalizzabili potrà avere accesso al lavoro agile con le misure semplificate ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera b), del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27. Ogni dipendente interessato potrà presentare al Dirigente Amministrativo o a chi ne fa le veci una manifestazione di interesse ad accedere al lavoro agile. La formazione della graduatoria dei lavoratori dovrà seguire il seguente ordine. Pertanto, avranno priorità i dipendenti: in condizioni tali, adeguatamente certificate, da esporli ad un maggiore rischio di contagio; conviventi con soggetti nelle condizioni di cui al punto 1); lavoratrici, nei 3 anni successivi alla conclusione del congedo di maternità (articolo 16 D.Lgs. n.151/2001, ai sensi dell'articolo 18, co. 3-bis, L. n.81/2017); sui quali grava la cura dei figli conviventi minori di 14 anni, anche in conseguenza della sospensione o contrazione dei servizi scolastici (compresi gli asili nido e la scuola per l'infanzia), qualora l'altro genitore non risulti godere di analoghi benefici; che raggiungono la sede di lavoro con mezzi pubblici, percorrendo una distanza di 5 Km;
- 5) Si fa riserva di integrare e/o modificare le disposizioni contenute nel presente provvedimento, alla luce delle eventuali nuove disposizioni che verranno emanate dalle competenti autorità.
- 6) Il presente provvedimento, che sostituisce integralmente il provvedimento del 28 settembre 2020 n. 1881/2020 di prot., dovrà essere pubblicato sul sito di questa Procura della Repubblica e dovranno essere inseriti, in apposito box dello stesso, gli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Ricezione Atti e dell'Ufficio Casellario Giudiziale.

Il Procuratore della Repubblica f.f.

Giuseppe D'AMICO



Il Dirigente Amministrativo Vicario

Antonella SOLBIATI

